



COMUNE DI LAIGUEGLIA

Provincia di Savona

**REGOLAMENTO PER L'USO TEMPORANEO
DELL'IMMOBILE DENOMINATO
EX DELEGAZIONE DI SPIAGGIA**

REGOLAMENTO APPROVATO con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 25/03/2003.

REGOLAMENTO IN VIGORE a decorrere dal 18/10/2003.

Art. 1

L'immobile denominato "ex delegazione di spiaggia", Piazza Cavour, immobile in concessione al Comune di Laigueglia, è affidato per la gestione amministrativa al Settore Terzo: Turismo, Sport, Cultura, Servizi Sociali, Scuole

Art. 2

L'immobile è destinato esclusivamente a manifestazioni di particolare interesse culturale, sociale, turistico e sportivo.

Potrà essere concesso in uso per esposizioni, presentazione di libri ed opere d'arte, ecc., nonché per corsi, lezioni o piccoli concerti patrocinati dal Comune di Laigueglia.

Possono richiederne l'uso Enti, Associazioni, Gruppi o Cittadini.

Art. 3

L'uso delle sale sarà consentito per un periodo massimo di 20 giorni consecutivi, unicamente dietro presentazione di domanda scritta e di sottoscrizione della dichiarazione di accettazione e manleva allegata al presente regolamento.

La sottoscrizione di tale dichiarazione è obbligatoria ed in mancanza non potrà essere concesso l'uso del locale.

Le domande dovranno essere inoltrate all'ufficio protocollo del Comune di Laigueglia con un preavviso minimo di almeno 10 giorni e massimo non superiore a novanta giorni dalla data prevista per l'inizio dell'iniziativa proposta.

Le domande dovranno essere presentate per ogni singola iniziativa proposta; istanze che siano cumulative di varie iniziative non verranno prese in considerazione e ciò per garantire l'utilizzo della sala ad una pluralità di soggetti.

La richiesta della sala dovrà essere redatta nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di bollo.

ART. 4

La sala verrà concessa seguendo l'ordine cronologico di presentazione dell'istanza.

Qualora pervengano nella stessa giornata più domande per mostre, relative ad un medesimo periodo di utilizzo o in sovrapposizione di periodo, per la concessione si procederà a sorteggio tra le istanze dopo l'esclusione, nell'ordine:

- 1) di quelle presentate da chi avesse già effettuato altre mostre durante l'anno solare di competenza;
- 2) di quelle presentate da chi avesse già effettuato mostre nella struttura durante l'anno solare precedente.

Per ogni richiedente la struttura per lo svolgimento di mostre, non verranno, di norma, rilasciate più di due autorizzazioni nell'arco di uno stesso anno e comunque non più di una nei quattro mesi estivi da giugno a settembre.

Solo in casi eccezionali, per periodi rimasti disponibili, si potrà derogare a tale norma con richiesta e concessione nei cinque giorni precedenti l'inizio dell'esposizione.

Art. 5

L'inserimento dell'istanza a calendario verrà tempestivamente comunicato.

Il successivo rilascio dell'autorizzazione sarà subordinato:

- al pagamento di un canone giornaliero per il periodo di utilizzo richiesto, a titolo di rimborso spese per energia elettrica, pulizie, ecc.
- alla prestazione di una cauzione, anche mediante polizza fidejussoria, a garanzia di eventuali danni arrecati al locale stesso, agli arredi ed agli impianti il cui uso sia stato concesso.

L'importo giornaliero di utilizzo, valevole per tutti i richiedenti, come l'importo della cauzione, verrà stabilito dalla Giunta Municipale, e potrà essere dalla stessa aggiornato annualmente, in relazione all'andamento dei costi di esercizio dei locali medesimi.

La cauzione verrà restituita al termine dell'iniziativa autorizzata, dopo idoneo controllo e riscontro ed a presentazione della richiesta relativa allegata al presente regolamento.

Per iniziative ritenute benemerite per scopi e finalità o di particolare interesse per la comunità locale la Giunta Municipale potrà disporre l'uso gratuito dei locali.

Per manifestazioni organizzate da terzi con la collaborazione del Comune o con il Suo contributo, per cui si renda necessario l'utilizzo della sala, la stessa verrà concessa in uso gratuito, ed in esenzione di cauzione.

Chi, in assenza di giustificato motivo, non confermasse il periodo prenotato utilizzando la sala come richiesto, sarà sanzionato ai sensi dell'art. 7 bis del D.L.vo 18/08/2000 n. 267.

Art. 6

L'orario giornaliero delle attività, che dovrà figurare in domanda, dovrà essere compreso nella seguente fascia oraria massima: tra le ore 9.30 e le ore 23.30.

Art. 7

Nella domanda di utilizzo e/o proposta di iniziativa espositiva dovrà essere sempre specificato il nome ed il recapito della persona responsabile dell'organizzazione, a cui l'Amministrazione dovrà rapportarsi per ogni adempimento precedente e conseguente l'iniziativa stessa.

Il responsabile sarà garante nei confronti del Comune di Laigueglia per eventuali danni riscontrati a seguito dell'utilizzo dei locali assegnati, che comportino spese per l'Amministrazione Comunale. La stessa potrà rivalersi sulla cauzione depositata o, in caso di concessione in esenzione, il rimborso delle spese sostenute sarà richiesto direttamente al responsabile dell'iniziativa.

L'organizzatore risponde anche del rimborso di eventuali danni che in dipendenza dell'utilizzo non conforme al presente regolamento, venissero arrecati alla proprietà comunale.

Nel caso di un ripetuto cattivo uso dei locali e degli impianti, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non concedere più l'uso della sala alla persona od organizzazione che ne risultassero responsabili, anche nei casi di concessione a titolo gratuito previsti all'art. 5.

Art. 8

Ogni variazione o cessazione anticipata dell'utilizzo richiesto e già concesso, dovrà essere comunicata con nota scritta. In tale ipotesi verrà restituita esclusivamente la cauzione, con le modalità di cui all'art. 5

L'Amministrazione Comunale potrà sospendere o rinviare per ragioni di pubblica utilità o sopravvenute necessità istituzionali, con provvedimento motivato, ogni iniziativa, qualora fosse ritenuto necessario od opportuno, ancorchè già programmata od autorizzata, senza alcuna pretesa di risarcimento da parte di terzi, salvo la restituzione della cauzione e dell'importo versato per i giorni revocati.

Art. 9

Tutto il materiale realizzato dall'organizzazione per la promozione e pubblicizzazione dell'iniziativa dovrà riportare la dicitura "Locali concessi dal Comune di Laigueglia".

All'interno del locale è ammessa la distribuzione di depliant promozionali delle iniziative poste in essere; non è invece permesso alcun tipo di vendita.

Art. 10

Il locale concesso è dato in ordine e nello stato in cui si trova solitamente, ivi compresi gli eventuali arredi.

L'utilizzatore dovrà provvedere alla restituzione del locale, al termine del periodo concesso, nello stato in cui l'ha ricevuto.

Art. 11

Tutte le spese di allestimento del locale, l'impianto di attrezzature extra compreso eventuale impianto di riscaldamento, e/o forme di illuminazione diverse da quelle attualmente installate, se consentite a norma di legge e tenuto conto dell'attuale potenza elettrica di sopportazione dell'impianto, da realizzarsi con personale tecnico idoneo, nonché vigilanza interna ed esterna e la sorveglianza ed assistenza alla mostra, sono ad esclusivo carico dell'utilizzatore-organizzatore.

Sarà inoltre a carico dell'utilizzatore l'eventuale stipula di una apposita polizza assicurativa contro il furto, danneggiamenti od altre forme di rischio oggetto di coperture assicurative.

Art. 12

Il Comune concedente si intende manlevato da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che possano derivare a persone o cose per l'uso del locale utilizzato.

Il Comune non assumerà alcuna responsabilità per furti, avarie, smarrimenti, incendi, ecc., che si verificassero nel locale messo a disposizione.

Saranno interamente a carico del Concessionario tutte le responsabilità civili e penali derivanti dall'uso del locale.

A tal scopo con la sottoscrizione della specifica dichiarazione approvata in calce al presente regolamento, il responsabile dell'organizzazione, come individuato nell'art. 8 oltrechè accettare integralmente quanto stabilito nel presente regolamento, esprime e rilascia formale dichiarazione di manleva.

Art. 13

Per quanto non previsto dal presente regolamento si farà riferimento alle disposizioni del Codice Civile in materia.

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_**

(I fax simile di istanza e restituzione cauzione relativi al presente regolamento sono consultabili e scaricabili nel sito alla sezione "modulistica")